



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 30/05/2022

OGGETTO: EMERGENZA ABITATIVA ART. 15 L.R. 96/96 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di Maggio alle ore 13:00, presso la SALA DELLA GIUNTA COMUNALE, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. AGOSTINELLI FEDERICO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	AGOSTINELLI FEDERICO	SI
VICESINDACO	FRANCIONI ANTONIO	SI
ASSESSORE	DI FRANCESCO VALENTINA	SI
ASSESSORE	DI GIROLAMO LUCA	SI
ASSESSORE	GALLI MELISSA	--

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale MINEI VALENTINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. AGOSTINELLI FEDERICO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- il Comune è l'Ente esponenziale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo;
- rilevanti competenze sono affidate ai comuni dalla legislazione nazionale e regionale, non ultime quelle in materia di erogazione di servizi alla persona e servizi sociali;
- la prossimità dell'istituzione comunale ai cittadini e la relazione diretta che si crea tra l'Ente e quest'ultimi, costituisce l'irrinunciabile sostegno alla rete di protezioni sociali predisposte a livello normativo;
- la L. R. Abruzzo n. 96/1996, contenente le norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione, assegna ai comuni rilevanti compiti in materia di ERP;
- il perdurante protrarsi degli effetti della nota crisi economica che ha colpito il Paese, ha acuito le situazioni di difficoltà economica di molti nuclei familiari, in particolare quelli più fragili, rendendo precaria e discontinua la produzione di reddito, spesso, peraltro, comunque insufficiente a soddisfare anche le più elementari esigenze di vita;
- l'art. 15 della citata L.R. 96/1996 consente che i Comuni interessati possano presentare alla Regione la proposta di riservare una aliquota non superiore al 15% degli alloggi dell'ambito territoriale, da assegnare per far fronte a particolari emergenze;
- il relativo provvedimento autorizzatorio è adottato dalla Giunta Regionale;
- la disposizione consente, in caso di autorizzazione, l'assegnazione provvisoria per un periodo non superiore a due anni;
- il predetto regime si applica agli immobili di ERP, liberi, presenti nel territorio comunale;

Preso atto che sono pervenute agli uffici comunali n.10 domande di richiesta di assegnazioni di alloggi derivanti dall'esistenza di situazioni di disagio abitativo all'interno del territorio comunale come di seguito riportate:

- Prot. n. 9722 del 10/07/2020
- Prot. n. 447 del 12/01/2021;
- Prot. n. 2592 del 18/2/2021;
- Prot. n. 3054 del 25/02/21
- Prot. 3735 del 10/3/21;
- Prot. n. 4032 del 16/3/21;
- Prot. n. 16731 del 21/10/2021
- Prot. n. 16909 del 25/10/21;
- Prot. n. 8782 del 19/05/22;
- Prot. n. 8902 del 23/5/22;

Constatato che da una rassegna del patrimonio immobiliare comunale di ERP non emergono abitazioni libere suscettibili di essere destinate a sopperire alle finalità emergenziali sottese alla disciplina di cui al richiamato art 15 L.R. 96/1996;

Preso atto delle note dell'ATER Teramo, prot. n 2079 del 10/02/2021, prot. n. 3317 del 16/05/2022 con cui l'Azienda rendeva il proprio nulla osta, comunicando gli intervenuti rilasci di immobili di sua proprietà siti nel territorio comunale, liberi e prontamente assegnabili alla data della comunicazione;

Vista le note prot. n. 8934 del 23/05/2022, indirizzate al competente Ufficio dei servizi sociali presso l'Unione di comuni Monti della Laga, in cui il Responsabile dell'Area Servizi n. 8934 del chiedeva : *"Si richiede una valutazione delle domande pervenute presso il Comune di Campi*

per verificare se esistano soggetti al quale spetta l'assegnazione di un immobile di proprietà dell'Ater:

Si rende necessario, ai fini istruttori, verificare se, gli odierni beneficiari abbiano, ad oggi, i presupposti per poter procedere a una eventuale assegnazione nonché di valutare l'esistenza di situazioni di disagio e fornire una relazione valutativa comparativa che consenta di graduare, secondo criteri di obiettiva gravità, le situazioni di difficoltà al fine di pervenire alla conferma o eventualmente alla scelta di futuri beneficiari secondo i criteri previsti dalla predetta L.R. 96/1996. I criteri da seguire sono i seguenti: 1) Residenza dal almeno 5 anni presso il Comune di Campli; 2) Condizione reddituale e patrimoniale così come attestata da certificazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza; 3) Composizione del nucleo familiare in termini di consistenza e/o coesistenza di soggetti meritevoli di specifica tutela sociale e giuridica (minori, disabili, invalidi civili, ecc); 4) Livelli di inclusione sociale con specifico riferimento alla condizione occupazionale; 5) Sfratto esecutivo; Si richiede una valutazione delle domande pervenute presso il Comune di Campli per verificare se esistano soggetti al quale spetta l'assegnazione di un immobile di proprietà dell'Ater";

Vista la scheda di acquisizione dati pervenuta a questo ente dai servizi sociali dell'Unione dei Comuni della Laga, predisposta dall'Assistente sociale, dott.ssa Paola Nunziata Fedele, ed assunta al protocollo n. 9037 del 24/05/2022, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tenuto conto che la richiamata scheda di acquisizione dati prende in considerazione le situazioni di disagio familiare richiamate in precedenza offrendo una valutazione comparativo qualitativa alla luce di diversi indicatori di agio/disagio e precisamente:

- N.5 anni minimi di residenza presso il territorio del Comune di Campli;
- Condizione reddituale e patrimoniale così come attestata da certificazione ISEE;
- Composizione del nucleo familiare in termini di consistenza e/o coesistenza di soggetti meritevoli di specifica tutela sociale e giuridica (minori, disabili, invalidi civili, ecc.);
- Livelli di inclusione sociale con specifico riferimento alla condizione occupazionale;
- Sfratto esecutivo;

Preso atto che dall'esito dell'attività di comparazione svolta dagli uffici sono emersi elementi valutazione tali da consentire una graduazione delle situazioni di disagio, come sinteticamente riassunte nella tabella di riepilogo allegata n. 9037 del 24/05/2022 che qui si intende integralmente riportata:

- che i nuclei familiari dei Sigg. 1) L.B. 2) F.H. risultano essere quelli che versano in più grave stato di disagio in quanto:

- 1) L.B. con situazione di disagio più rilevante poiché presenta un reddito molto basso, nucleo familiare di 6 persone con presenza di n. 2 minori, condizione lavorativa assente, nonché la presenza di una invalidità al 100% derivante da L.104/92 oltre alla residenza presso il Comune di Campli da oltre 5 anni;
- 2) F.H. situazione di disagio derivante da reddito basso, un contratto di lavoro in scadenza del 31/05/2022, nonché la presenza nel nucleo familiare di n.2 minori oltre alla residenza presso il Comune di Campli da oltre 5 anni;

Ritenuto:

- opportuno dare priorità alle famiglie numerose e soprattutto con minori a carico;
- escludere le domande di soggetti non aventi il requisito di residenza dei almeno 5 anni presso il Comune di Campli;

- ritenere idonee le altre domande pervenute e pertanto meritevoli di considerazione in caso di rinuncia dei beneficiari secondo l'ordine previsto nella tabella allegata e assunta al protocollo n. 9037 del 24/05/2022;

Rilevato:

- che risulta necessario, tenuto conto delle considerazioni sopra svolte e per le motivazioni indicate provvedere con i mezzi disponibili a fronteggiare la descritta situazione di emergenza;
- che all'esito della relazione dei Servizi sociali si appalesa, quale congrua misura per fronteggiare la situazione venutasi a creare, l'assegnazione, esclusivamente temporanea, degli alloggi di ERP meglio descritti in precedenza, di proprietà dell'ATER Teramo, attualmente liberi e disponibili allo scopo;

Ravvisata nella soluzione proposta, un concreto riscontro per fronteggiare l'emergenza abitativa, qualificandosi come intervento che, mentre incoraggia la propensione del provvisorio assegnatario alla ricerca di un proprio alloggio in via definitiva, impiega al meglio le soluzioni all'emergenza abitativa disponibili presso il Comune;

Ritenuto, pertanto, di richiedere alla Giunta Regionale Abruzzo il rilascio dell'autorizzazione alla riserva temporanea (massimo 2 anni) di posti per situazioni di emergenza abitativa prevista e disciplinata dall'art. 15, commi da 1 a 3, della L.R. 96 del 1996, ai fini dell'assegnazione ai seguenti nuclei familiari: 1) L.B. 2) F.H. gli immobili di proprietà dell'Ater Teramo siti in Campli, 1) Via S. Maria di Pasti n. 2 (ED 485 Int. A02) ; Via S. Maria di Pasti n. (Ed. n. 485 06);

Dato atto che, per ragioni di tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti, ai fini della trasmissione al competente servizio regionale sono allegate alla presente le note prot. n. 225 del 07/01/2021 e prot. n. 8019 del 09/05/2022 del Comune di Campli ed i nullaosta di riscontro dell'Ater Teramo, acquisiti dal comune con prot. n. 2079 del 10/02/2021, prot. n. 3317 del 16/05/2022 ; la griglia di acquisizione dati dell'Assistente sociale, n. prot 9037 del 24/05/2022, viene inviata con le sole iniziali dei nomi; mentre tutta la restante documentazione istruttoria richiamata è conservata agli atti dei competenti uffici comunali e disponibile all'accesso nei casi e con i limiti previsti dalla legge;

Acquisiti i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000 dai Responsabili di servizio competenti;

DELIBERA

1. di richiamare integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione anche ai fini dell'art. 3 della L. 241/1990;

2. di richiedere alla Giunta Regionale Abruzzo il rilascio dell'autorizzazione, in favore del Comune di Campli, alla riserva temporanea (massimo 2 anni) di posti per situazioni di emergenza abitativa prevista e disciplinata dall'art. 15, commi da 1 a 3, della L.R. 96 del 1996, nei limiti di legge, per i seguenti immobili di proprietà dell'Ater di Teramo, siti nel comune di Campli

- a. Via S. Maria di Pasti n. 2, come meglio identificato nella nota Ater del 10/02/2021 prot. 2079 prot. n. 17725;
- b. Via S. Maria di Pasti n. 2, come meglio identificato nella nota Ater del 16/05/2022 n.prot. 3317;

3. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

4. di disporre la comunicazione della presente deliberazione e della allegata documentazione alla competente Direzione regionale.

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente;

Con successiva e separata votazione, ad unanimità dei voti legalmente espressi, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 co. 4 d.lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del TUEL il Responsabile del Servizio **CICCONI MAURIZIO** in data 27/05/2022 ha espresso parere **FAVOREVOLE**.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del TUEL il Responsabile del Servizio Dott. **GALEOTTI LUCA** in data 30/05/2022 ha espresso parere: **FAVOREVOLE**

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
Dott. **AGOSTINELLI FEDERICO**

Il Segretario Comunale
MINEI VALENTINA

*